

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO

Compagnia di Assicurazione: XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato Membro di registrazione: Irlanda

Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento

Abilitazione in Italia n. I.00161

PRODOTTO DENOMINATO "POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE AVVOCATI" ("PRODOTTO" O "CONTRATTO")

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Informazioni più complete sul presente Prodotto sono disponibili nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa allo stesso.

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "polizza di Responsabilità civile professionale Avvocati" copre i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato.



Cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile professionale
- ✓ Consulenza fiscale
- ✓ Funzioni Pubbliche/ Giudiziali
- ✓ Arbitrato
- ✓ Collaboratori, Sostituti, Praticanti, Dipendenti (dolo incluso)
- ✓ Sostituti di Udienza
- ✓ Responsabilità solidale
- ✓ Costi di difesa



- ✗ Il Prodotto non copre le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da atti dolosi, espolosioni/emanazioni/radiazioni, guerra, terrorismo, inquinamento, insolvenza dell'Assicurato o mancata iscrizione all'albo professionale da parte dell'Assicurato, muffa tossica e amianto, richieste di risarcimento/circostanze pregresse, valutazione preventiva dei costi, etc.

Cosa non è assicurato?



Dove vale la copertura?



Ci sono limiti di copertura?

La copertura del Prodotto vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato nei paesi indicati nel frontespizio, purchè consentito dalla legge e non vale negli U.S.A. e in Canada.

Il Prodotto prevede sottilimi per le ipotesi di Smarrimento di documenti

Euro 150.000,00



Che obblighi ho?

All'inizio del contratto:

Rendere dichiarazioni veritieri, accurate e complete circa le circostanze del Rischio.

In corso di contratto:

Le Parti hanno l'obbligo di formulare per iscritto ogni modifica del Contratto.

L'Assicurato deve fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza relativamente ad ogni Richiesta di risarcimento, utilizzare la normale diligenza per evitare Perdite pecuniarie e fornire all'Assicuratore informazioni utili per richiedere di condurre indagini riguardo a Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore.

In caso di surrogazione, l'Assicurato fornirà tutta l'assistenza e la diligenza necessaria all'Assicuratore.

In caso di presentazione di richiesta di risarcimento:

L'Assicurato, non appena ne sia venuto a conoscenza, deve trasmettere una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura è prestata secondo il principio "claims made" e ha durata di un anno.

La copertura può terminare qualora non siano rispettate le disposizioni concorrenti la notifica di Richiesta di risarcimento o vengano proposte Richieste fraudolente.



Come posso disdire la polizza?

Il prodotto non si rinnova automaticamente alla scadenza, a meno di espressa previsione nelle condizioni di polizza alla sezione "Disposizioni generali".

XL Insurance Company SE

Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (Fr), D. Guest, D. Palici-Chehab (Fr), F. Blanc (Fr), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (Fr)

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI
(DIP AGGIUNTIVO DANNI)

Impresa: XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: " Polizza di Responsabilità Civile Professionale Avvocati" ("Prodotto" o "Contratto")

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato redatto in data 26.05.2025 ed è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

XL Insurance Company SE, è una società costituita in forma di Societas Europaea, operante in Italia in regime di stabilimento, tramite la **Rappresentanza Generale per l'Italia** avente sede in Corso Como 17, 20154, Milano, Italia. Il numero di telefono della Rappresentanza Generale per l'Italia è: 02/859001. Il sito internet della Compagnia è: www.axaxl.com/it; l'indirizzo email è: axaxl.italia@axaxl.com, l'indirizzo di posta elettronica certificata è: xlinsurance@legalmail.it.

La denominazione della Compagnia è **XL Insurance Company SE**, parte del gruppo AXA, con sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, 1 D01HP90, telefono +353 1 607 5300, indirizzo internet <https://axaxl.com/insurance/global/uk-and-ireland/ireland>. Autorità di Vigilanza competente: Central Bank of Ireland.

Il Contratto sarà concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia, come indicato sopra, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento di autorizzazione del 3/1/2008 e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS al n. I.00161.

L'ammontare dei fondi propri ammissibili, come risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, è di Euro 2,251 Mld. Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Compagnia è: 159.6% (Dicembre 2024 ultimo valore disponibile). Con riferimento alla situazione di solvibilità, si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia (<https://axaxl.com/insurance/our-companies/xlcsce>)

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto

	Cosa è assicurato?
<p>Il Prodotto assicura tutte le perdite subite a seguito di una richiesta di risarcimento avanzata contro gli assicurati, come previsti nelle Condizioni di Assicurazione, durante il periodo di copertura o, ove applicabile, durante il periodo opzionale di notifica basata sull'asserita commissione di un atto illecito.</p>	

	Cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi	<p>Il Prodotto non copre:</p> <p>le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da atti dolosi, azioni di Autorità governative/autorità di regolamentazione, esplosioni/emanazioni/radiazioni, guerra/terrorismo, inquinamento, insolvenza dell'Assicurato o mancata iscrizione all'albo professionale da parte dell'Assicurato, muffa tossica e amianto, richieste di risarcimento/circostanze pregresse, "sanzioni (sanctions clause)" etc..</p>



Ci sono limiti di copertura?

Il Prodotto prevede sottlimiti per le ipotesi di:

- Perdita di Documenti e Valori Euro 150.000,00



A chi è rivolto questo prodotto?

A coloro, esercenti attività professionale di avvocato, che sono civilmente responsabili ai sensi di legge.



Quali costi devo sostenere?

I seguenti costi sono a carico del contraente. Essi sono espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:

- costi di intermediazione calcolati sulla media dell'intero portafoglio del Ramo di Responsabilità Civile: 18% del Premio imponibile;
- oneri fiscali pari al 22,25%, salvo quanto previsto dall'allocazione delle aliquote della Polizza Master.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Qualsiasi dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta potrà essere sottoposta alla Complaint Unit della Compagnia ai seguenti recapiti: Responsabile Ufficio Reclami, Corso Como 17, 20154 Milano, indirizzo email: xlinsurance@legalmail.it . La Complaint Unit è responsabile della gestione dei Reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai Reclamanti, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del Reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it L'Autorità di vigilanza nel Paese d'origine competente per i reclami è Central Bank of Ireland (CBI). Per maggiori informazioni sulla presentazione dei reclami alla CBI: https://www.centralbank.ie/contact-us/make-a-complaint
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La Società e l'Assicuratore possono convenire che, qualora previsto dal documento di Polizza, la decisione di ogni e qualsiasi controversia riguardante il presente Contratto, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita ad un collegio arbitrale. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en .

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il regime fiscale applicabile al Contratto è, di norma, quello italiano ma può variare a seconda della classe di rischio rilevante e dell'ubicazione dei rischi assicurati. La deducibilità del premio dipende dal profilo fiscale dell'assicurato.
---	---



PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



XL Insurance

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Avvocati

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 22/09/2016 pubblicato sulla G.U. 238 dell'11/10/2016.

blue
is underwriting



FRONTESPIZIO DI POLIZZA

POLIZZA N.:

1. <i>Contraente</i>	
2. Indirizzo del <i>Contraente</i> C.F./P. IVA	
3. <i>Attività professionali</i>	Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine.
4. <i>Periodo di validità della polizza</i>	
5. <i>Massimale</i>	
6. <i>Franchigia</i>	
7. <i>Data di retroattività</i>	Illimitata
8. <i>Estensione territoriale</i>	
9. Formazione del <i>Premio</i>	
10. <i>Intermediario</i>	Assita Spa 0015/BL004
11. <i>Assicuratore</i>	XL Insurance Company SE Rappresentanza Generale per l'Italia
12. Indirizzo a cui comunicare le <i>Richieste di risarcimento</i> e le <i>Circostanze</i>	Blue Underwriting Agency S.p.A. Via San Vittore, 40 20123 Milano Italia PEC: blueunderwriting@legalmail.it
<p>Il Contraente prende atto del fatto che l'Assicuratore sarà obbligato a pagare l'Indennizzo per i Danni soltanto qualora: (i) l'Atto sia stato commesso successivamente alla Data di retroattività e anteriormente alla data di scadenza della Polizza; (ii) l'Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali; (iii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato e da questi comunicata per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa claims made) o il Periodo di osservazione (ove previsto); e (iv) la Richiesta di risarcimento non si riferisca ad Atti noti al momento della stipula della presente Polizza e/o già denunciati ad altro assicuratore.</p>	
<u>IL CONTRAENTE</u>	

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



XL Insurance
blue
is underwriting

Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), si richiama l'attenzione del Contraente sulle clausole evidenziate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente *Polizza* è emessa a Milano in data 18/06/2025
/sab

LA SOCIETÀ

**XL Insurance Company SE
Rappresentanza Generale per l'Italia**

IL CONTRAENTE

Fanno parte integrante n. 23 pagine compreso il frontespizio di *Polizza*.

=====

Il versamento di è stato effettuato

ASSITA S.p.A. – L'incaricato all'incasso

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

V11_10.24



Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dal *Contraente* che sono da considerarsi parte integrante della presente *Polizza*, l'*Assicuratore* ed il *Contraente* convengono quanto segue.

1. ***Garanzie: cosa copriamo***

- A. Responsabilità civile professionale L'*Assicurazione* è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'*Assicurato* in qualità di libero professionista e nell'esercizio dell'*Attività professionale* indicata al Punto 3 del frontespizio di *Polizza*, come definita dalla vigente normativa e dalle successive modifiche legislative e regolamentari.
- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, cc. 1, 2, 3, 4, del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, la *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *Terzi*, compresi i clienti, a titolo di risarcimento per le *Perdite pecuniarie* cagionate a *Terzi* per colpa, nell'esercizio delle proprie *Attività professionali* e derivanti da *Atto*, delle quali sia civilmente responsabile.
- In deroga al disposto dell'art. 1900 del codice civile italiano la copertura opera anche per colpa grave.
- Sono comprese inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti attività:
- attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
 - atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
 - consulenza od assistenza stragiudiziali;
 - redazione di pareri o contratti;
 - attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'*Assicurato* sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge
- B. Consulenza Fiscale La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *Terzi*, a titolo di risarcimento per le *Perdite pecuniarie* cagionate nell'espletamento dell'attività di consulenza fiscale. In suddetta attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'*Assicurato* per responsabilità attribuibili all'*Assicurato* stesso.
- C. Funzioni Pubbliche/ Giudiziali La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *terzi*, per Danni involontariamente cagionate a *terzi* nell'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti; è compreso l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di Curatore Speciale previsto dall'art. 78 del c.p.c. Si intende inclusa all'attività inherente esecuzioni immobiliari ex L.302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni. Attività di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratore di sostegno; Giudice di Pace;

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



Gestore della crisi da sovra indebitamento; Delegato alle vendite per conto terzi.

- D. Arbitrato La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *Terzi* a titolo di risarcimento per le *Perdite pecuniarie* cagionate nell'espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale.
- E. Collaboratori, Sostituti, Praticanti, *Dipendenti* (dolo incluso) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, c. 8, del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, la *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *Terzi* in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e *dipendenti*, facenti parte dello studio professionale dell'*Assicurato* e per il quale l'*Assicurato* sia civilmente responsabile.
- F. Sostituti di Udienza In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, c. 8, del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, la *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* da ogni somma che questi, in quanto civilmente responsabile, sia tenuto a pagare o a rimborsare a *Terzi* in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso commesso da soggetti che rispetto all'*Assicurato* siano sostituti processuali, professionisti delegati ex art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e professionisti delegati, quali procuratori o domiciliari; **resta fermo il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili.**
- G. Costi di difesa I *Costi di difesa* saranno a carico dell'*Assicuratore* nei limiti del quarto del massimale espresso nel frontespizio di *Polizza*, ed in eccesso allo stesso, come disposto dall'art. 1917, c. 3, c.c. e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, c. 4, del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016.
- H. Controllo della difesa **L'Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento.**
- I. Responsabilità solidale In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, c. 10, del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, nel caso in cui l'*Assicurato* sia solidalmente responsabile con altri soggetti, la *Società* risponderà di quanto dovuto in solido dall'*Assicurato*; **resta fermo il diritto di regresso della Società nei confronti di altri Terzi responsabili.**

2. Definizioni: Il significato dei termini in corsivo

- Assicurato** Si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*. Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato o una Società tra Professionisti (STP), per *Assicurato* si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati, Soci, Collaboratori, Praticanti, *Dipendenti* dello Studio Associato o della Società tra Professionisti (STP).
- Assicuratore / Società** Si intende l'impresa assicuratrice del presente contratto.
- Assicurazione** Si intende il contratto di assicurazione.
- Attività professionali** Si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a *Terzi*, svolti dall'*Assicurato* (che risultino regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività) in favore di *Terzi* e definiti nella proposta di *Assicurazione* compilata dall'*Assicurato*, nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall'*Assicurato*

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: [xлinsurance@legalmail.it](mailto:xlinsurance@legalmail.it). Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



prima delle decorrenza della presente *Polizza*. L'attività professionale è riportata al Punto 3 del frontespizio di *Polizza*.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, c. 6, lett. a)-d), del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, nella presente definizione si intendono inclusi:

- a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
- b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
- c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
- d) la redazione di pareri o contratti.

Atto

Si intende qualsiasi effettivo *Errore professionale*, omissione, dichiarazione inesatta e ogni altro atto che possa cagionare a *Terzi* una *Perdita pecuniaria*, risarcibile a termini di *Polizza*, compiuto dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona e della quale l'*Assicurato* sia ritenuto civilmente responsabile.

Azioni dolose/fraudolente del Dipendente, Collaboratore, Praticante, Sostituto

Si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un *Dipendente*, Collaboratore, Praticante, Sostituto che sia congiuntamente:

- i. non condonata, né espressamente né implicitamente,
- ii. e tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al *Contraente* o ad una società controllata.

Blue Underwriting Agency S.p.A.

Agenzia di sottoscrizione assicurativa in nome e per conto di XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, via San Vittore, 40, iscritta nella Sezione A del Registro Unico Intermediari IVASS al n. A000431257.

Circostanza

Si intende

- i. qualsiasi manifestazione scritta riguardante l'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell'*Assicurato*;
- ii. qualsiasi atto o fatto, del quale l'*Assicurato* venga a conoscenza durante il periodo di *Assicurazione*, che possa dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'*Assicurato*.

Contraente

Si intende il soggetto che stipula l'*Assicurazione*.

Costi di difesa

Si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall'*Assicurato* o per conto dell'*Assicurato* in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*.

Danni

Si intende qualsiasi importo che un *Assicurato* sia tenuto a corrispondere a *Terzi*, quale civilmente responsabile, a seguito di:

- i. sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un *Assicurato*;
- ii. transazioni negoziate dall'*Assicuratore* con il consenso dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

Danno a cose

Si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.

Danno alla persona

Si intendono lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 6416861 Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



<i>Dipendente</i>	Si intende qualsiasi persona fisica che sia o sia stata assunta espressamente come dipendente dal <i>Contraente</i> o ogni società controllata con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i dipendenti a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.
<i>Documenti</i>	Si intendono tutti i <i>Documenti</i> di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.
<i>Errore professionale</i>	Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di <i>Attività professionali</i> , astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi <i>Assicurato</i> .
<i>Franchigia (o Scoperto)</i>	Si intende l'importo, indicato al Punto 6 del frontespizio di <i>Polizza</i> , che, in caso di <i>Sinistro</i> , rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> e deve rimanere non assicurato. L' <i>Assicuratore</i> pagherà per ogni <i>Sinistro</i> indennizzabile secondo le condizioni di <i>Polizza</i> soltanto le somme eccedenti la <i>Franchigia</i> (o lo <i>Scoperto</i>).
<i>Indennizzo</i>	Si intende la somma dovuta dalla <i>Società</i> , nei confronti dell' <i>Assicurato</i> , in caso di <i>Sinistro</i> .
<i>Massimale</i>	Si intende l'importo, indicato al Punto 5 del frontespizio di <i>Polizza</i> , che costituisce il massimo esborso a carico della <i>Società</i> , per il <i>Periodo di validità della polizza</i> , per tutte le <i>Perdite pecuniarie</i> di tutti gli <i>Assicurati</i> .
<i>Perdite pecuniarie</i>	Si intendono: a) <i>Danni</i> ; b) <i>Spese per il ripristino della reputazione</i> ; c) ogni altro pagamento effettuato dall' <i>Assicuratore</i> ai sensi di qualsiasi estensione della presente <i>Polizza</i> .
<p>Non rientrano nella definizione di <i>Perdite pecuniarie</i> e sono esclusi dalla copertura assicurativa: (1) tasse e imposte; (2) <i>danni</i> di tipo non compensativo, ivi compresi i <i>danni</i> a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecunaria ex art. 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche o variazioni, i <i>danni</i> multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'<i>Assicurato</i>; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di <i>fare</i> o un altro rimedio di natura non pecunaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi <i>Assicurato</i> ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente <i>Polizza</i> o nella giurisdizione in cui viene avanzata una <i>Richiesta di risarcimento</i>.</p>	
<i>Periodo di osservazione</i>	Si intende il periodo di tempo durante il quale l' <i>Assicurato</i> potrà dare comunicazione all' <i>Assicuratore</i> di qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un <i>Atto</i> commesso successivamente alla <i>Data di retroattività</i> e anteriormente alla data di scadenza della <i>Polizza</i> .

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: [xлinsurance@legalmail.it](mailto:xlinsurance@legalmail.it). Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



Periodo di retroattività

Si intende il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza nel quale l'Assicuratore prende in considerazione errori e/o omissioni dell'Assicurato che scaturiscano in una *Richiesta di risarcimento o Circostanza*.

Quanto sopra è valido, essendo la *Polizza* in regime di *claims made*, se la *Richiesta di risarcimento* è stata denunciata per la prima volta nel periodo di validità dell'Assicurazione e a condizione che l'Assicurato non fosse a conoscenza di alcuna *Circostanza* che abbia poi portato alla *Richiesta di risarcimento* stessa.

Si intende il periodo indicato al punto 4 del Frontespizio di polizza inclusivo del *Periodo di Retroattività*.

Periodo di validità della polizza

Premio

Si intende l'ammontare indicato al Punto 9 del frontespizio di *Polizza* e qualsiasi *Premio* di regolazione previsto in un'appendice alla presente *Polizza* che l'Assicurato dovrà versare alla *Società*. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione devono intendersi a carico dell'Assicurato.

Richiesta di risarcimento

Si intende (i) qualsiasi comunicazione scritta contenente una richiesta di somme o addebiti di responsabilità nei confronti dell'Assicurato, oppure (ii) procedimenti legali o arbitrali, incluse istanze e/domande riconvenzionali, citazioni di *terzi* o similari notificati all'Assicurato.

Sinistro

Si intende la *Richiesta di Risarcimento* finalizzata a ottenere un risarcimento *Danni* a seguito di *Atto*.

Società

Si intende l'impresa assicuratrice del presente contratto.

Spese per il ripristino della reputazione

Si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i *Danni* causati alla reputazione dell'Assicurato dal fatto che una *Richiesta di risarcimento* coperta dalla presente *Polizza* sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.

Terzi

Si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, fermo restando tuttavia che, anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, c. 5, del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, la definizione di *Terzi* non include: (i) un *Assicurato*; oppure (ii) un altro ente, persona fisica o giuridica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato; oppure (iii) una persona che abbia un legame di parentela o affinità; oppure (iv) i collaboratori, i sostituti, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al Punto (i) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato; oppure (v) i soggetti con qualifica di *Assicurato* addizionale.

Valori

Si intendono titoli ed effetti al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed altri strumenti finanziari, carte valori, valori bollati.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



3. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura

- 3.1 Perdita di *Documenti e Valori* In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, c. 9, del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, L'Assicuratore risponderà per le *Richieste di risarcimento* conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di *Documenti e Valori* ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali oggetto della presente *Polizza*, anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione ed il restauro dei *Documenti e Valori* andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dall'Assicuratore di comune accordo.
La copertura assicurativa non si applica alle Richieste di risarcimento di Perdite pecuniarie che siano conseguenza naturale dell'uso dei Documenti e Valori, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarme o vermi in genere sui Documenti e Valori stessi.
La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per *Sinistro* e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
- 3.2 D.Lgs. 196/2003 (Codice della *privacy*) La copertura fornita dalla presente *Polizza* si intenderà automaticamente estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in applicazione del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice della *privacy*) a titolo di risarcimento per le *Perdite pecuniarie* cagionate in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).
- 3.3 Interruzione attività La copertura viene estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per le *Perdite pecuniarie* cagionate da interruzione e sospensione dell'attività di *Terzi* connessa all'attività professionale esercitata.
- 3.4 Commissione Tributaria L'Assicurazione è operativa per quanto l'Assicurato possa essere ritenuto responsabile nell'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, **limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/4/1988, n. 117 (Responsabilità del Giudice).**
- 3.5 Mediazione civile e commerciale, conciliazione e negoziazione assistita In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, c. 6, lett. e), del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, l'Assicurazione viene automaticamente estesa anche agli incarichi svolti dall'Assicurato nell'espletamento delle funzioni ai sensi del D.Lgs 28/2010, del D.M. 180/2010, del decreto del 24/07/2006, del D.Lgs. 5/2003, del D.M. 222/2004, del D.M. 223/2004, del D.M. 145/2011, del D.L. 132/2014, della L. 162/2014 e loro successive modifiche.
- 3.6 Cessazione dell'attività / Ultrattività In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, c. 1, del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, in caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale o in caso di decesso dell'Assicurato durante il Periodo di validità della polizza e il Periodo di osservazione, l'Assicurazione sarà operante a favore dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa per le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di Polizza nei dieci (10) anni successivi alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette Richieste di risarcimento si riferiscano ad Atti verificatisi prima della cessazione dell'attività.
- La garanzia prestata dall'Assicuratore nel periodo previsto dalla presente estensione opzionale è complessivamente limitata ad un importo pari al Massimale, a prescindere dal numero di anni per i quali è stata effettivamente richiesta l'estensione di garanzia e dal numero di Richieste di risarcimento.**

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



Con riferimento a quanto sopra, si conviene che:

1. **la garanzia non sarà operante nei casi previsti dall'art. 5.4 Diritto di recesso, nonchè in caso di sospensione o radiazione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale;**
2. **il Massimale indicato nel frontespizio di Polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di Sinistri denunciati nei suddetti periodi di Assicurazione.**

La Società si obbliga ad attivare la presente estensione previa comunicazione scritta da parte dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa all'Assicuratore della cessazione definitiva dell'Attività professionale o del decesso dell'Assicurato entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima del termine del Periodo di validità della polizza indicato nel frontespizio di Polizza.

La facoltà di richiedere la presente estensione non è concessa qualora l'Assicuratore abbia esercitato il diritto di recesso dal presente contratto.

3.7 Attività di tributarista

La garanzia è estesa alle seguenti attività:

- i.tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette;
- ii.redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali;
- ii.domiciliazione ai fini fiscali;
- v.rappresentanza per i rapporti tributari.

La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.

Qualora per l'elaborazione dei dati contabili di clienti dello Studio, l'Assicurato abbia costituito apposita società dallo stesso costantemente controllata, si conviene che la predetta società assume agli effetti contrattuali la figura dell'Assicurato.

L'Assicurazione vale anche per le responsabilità derivanti da funzione di revisore di enti locali (art. 57, L. 8/6/1990, n. 142).

3.8 Garanzia a favore degli eredi

In caso di decesso dell'Assicurato la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale dell'Assicurato, a termini delle condizioni di Polizza (3.6 Cessazione dell'attività/ Ultrattività) purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

3.9 Assicurati Addizionali / Studio Associato / Società tra Professionisti

Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato o una Società tra Professionisti (STP), la garanzia è valida per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati o soci anche per l'attività esercitata come singoli professionisti con propria partita IVA, **a condizione che i relativi introiti non siano prevalenti sull'attività principale svolta presso lo Studio Associato o la Società tra Professionisti (STP) e che vengano dichiarati nel questionario separatamente dagli introiti fatturati dallo Studio Associato o dalla Società tra Professionisti (STP).**

È facoltà della Società verificare, in caso di *Sinistro*, il rispetto del criterio sopra indicato.

In base a quanto sopra, **si intendono assicurate le persone nominativamente indicate nel questionario**, che fa fede per tutti gli associati o soci.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione all'Assicuratore e purché dichiarato al successivo rinnovo di Polizza.

Tale garanzia è prestata nei limiti del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il Contraente e tra loro.



4. Esclusioni: Quello che NON copriamo

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per i *Danni* connessi a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*:

- | | | |
|------|---|---|
| 4.1 | Antitrust | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione, da parte dell'Assicurato, della normativa posta a tutela della concorrenza. |
| 4.2 | Atti dolosi, fraudolenti, disonesti | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di <i>Danni</i> in relazione a tale <i>Richiesta di risarcimento</i> , fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia <i>Azioni dolose/fraudolente del Dipendente</i> , Collaboratore, Praticante, Sostituto e/o di qualsiasi altro soggetto per il quale il Contraente è obbligato a rispondere civilmente. |
| 4.3 | Esplosioni / emanazioni / radiazioni | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle. |
| 4.4 | Guerra / terrorismo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica. |
| 4.5 | Inquinamento | di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. |
| 4.6 | Insolvenza | traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza e/o di crisi dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale giudiziaria e/o amministrativa o ad un qualsiasi accordo stragiudiziale per la regolazione dello stato di insolvenza e/o di crisi. |
| 4.7 | Mancata iscrizione all'Albo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività. |
| 4.8 | Muffa tossica e amianto | traente origine da, basata su o attribuibile alla presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffle tossiche o amianto. |
| 4.9 | Richieste di risarcimento / Circostanze pregresse | (i) presentata prima della data di decorrenza della presente <i>Polizza</i> ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi <i>Circostanza</i> che, sin dalla data di decorrenza della presente <i>Polizza</i> , un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una <i>Richiesta di risarcimento</i> . |
| 4.10 | U.S.A. / Canada | presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna |

XL Insurance Company SE

Cors o Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Cors o Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 6416861 Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.

- 4.11 Titoli al portatore conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore, fermo restando quanto previsto dal Punto 3.1 delle Condizioni Generali.
- 4.12 Valore futuro / rendimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
- i. disponibilità di fondi;
 - ii. proprietà immobiliari o personali;
 - iii. beni e/o merci;
 - iv. qualsiasi forma di investimento;
- che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
- 4.13 Enti pubblici / Authority di regolamentazione derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati.
- 4.14 Rischio contrattuale puro riconducibile ad una:
- i. penalità contrattuale in genere inflitta direttamente all'Assicurato;
 - ii. sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
 - iii. irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solidi al pagamento.
- 4.15 Danni a cose e persone traente origine da, basata su o attribuibile a *Danni a cose e/o Danni alle persone*. Tale esclusione non si applicherà qualora i suddetti *danni* derivino da *atti commessi dall'assicurato*, o dalle persone di cui debba rispondere, nell'esercizio dell'attività professionale assicurata.
- 4.16 Attività professionale diversa in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in *Polizza*; in particolare non vale in relazione all'attività di Sindaco o Revisore legale dei Conti di società od enti, membro di CDA di società di capitali, membro di Organo di controllo e Sorveglianza, membro di ODV ai sensi del D.Lgs 231/2001.
a meno che non sia stata richiamata nelle Condizioni Aggiuntive di cui all'art. 10 e pagato il sovrapremio convenuto.

5. Disposizioni generali

- 5.1 Durata dell'Assicurazione A parziale deroga dell'art. 1899 c.c. l'Assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di *Polizza*.
- In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima del termine del *Periodo di validità* della polizza indicato al Punto 4 del frontespizio di *Polizza*, l'Assicurazione di durata non inferiore ad 1 (uno) anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.
- Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui:
- 1) durante il *Periodo di validità della polizza* venissero notificate dall'Assicurato *Circostanze e/o Richiesta di risarcimento* all'Assicuratore;
 - 2) il fatturato consuntivo dell'Assicurato risulti aumentato oltre il 20% rispetto a quanto dichiarato;

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



a) nel questionario assuntivo compilato all'atto della sottoscrizione della presente **polizza**;
oppure
b) in sede di ultima variazione di fatturato che abbia provocato l'inoperatività del tacito rinnovo.
Per i casi sopraindicati, l'**Assicurato** dovrà darne immediata comunicazione all'**Assicuratore** inviando un nuovo questionario assuntivo, sulla base della quale l'**Assicuratore** valuterà i termini del rinnovo.

5.2	Inizio e termine della garanzia (clausola <i>claims made</i>)	La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all' Assicuratore durante il Periodo di validità della polizza , o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore .
5.3	Rinuncia al recesso in caso di <i>Sinistro</i>	In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, c. 2, del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, la Società , per il Periodo di validità della polizza e il Periodo di osservazione , rinuncia al diritto di recedere dall' Assicurazione a seguito della denuncia di <i>Sinistro</i> a termini di Polizza o del suo risarcimento, , pertanto l' Assicurazione continuerà ad operare fino alla regolare scadenza del contratto.
5.4	Diritto di recesso	Fatto salvo quanto previsto dal Punto 5.3 (Rinuncia al recesso in caso di Sinistro) , resta fermo il diritto di recesso della Società nei casi previsti dagli artt. 1893 c.c. (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) e 1898 c.c. (Aggravamento del rischio) e dal Punto 8.4 (Richieste di risarcimento fraudolente) della presente Polizza . In caso di recesso esercitato dalla Società , entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia dello stesso la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
5.5	Cessazione del rapporto assicurativo	Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto e fermo quanto previsto dai Punti 3.6, 3.8 e 3.9 della presente Polizza, l'Assicurazione cessa: <ul style="list-style-type: none">i. in caso di decesso dell'Assicurato;ii. in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;iii. in caso di radiazione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale; si precisa che l'eventuale cessazione della copertura è relativa al solo soggetto radiato, ferma restando la copertura per gli altri soggetti Assicurati;iv. in caso di sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale; In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli atti illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti. La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale. <p>In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della Polizza.</p> <p>In caso di radiazione o sospensione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato, fermo quanto previsto nei commi precedenti.</p>
5.6	Ripartizione del danno	Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla Polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il Massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di Danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l' Assicuratore , in proporzione ai rispettivi interessi.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



5.7	Altre assicurazioni	Salvo diversa disposizione di legge, l'Assicurazione fornita dalla presente Polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni auto-Assicurazione o altra Assicurazione valida e applicabile. Nel caso in cui tale altra Assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa del Gruppo AXA, la massima somma complessivamente risarcibile dalle imprese del Gruppo AXA in base alla totalità delle suddette polizze, non potrà eccedere il Massimale della Polizza che prevede il Massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente Polizza non coprirà i <i>Costi di difesa</i> traenti origine da una <i>Richiesta di risarcimento</i> laddove un'altra polizza di Assicurazione imponga ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale <i>Richiesta di risarcimento</i> . Resta salvo quanto previsto dall'art. 1910, c.c..
5.8	Cessione del contratto e modifiche	La presente <i>Polizza</i> e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore. Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di Assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità.
5.9	Aggravamento del rischio	L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Agenzia oppure alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio di cui all'art. 1898 c.c. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
5.10	Risoluzione delle controversie / Clausola compromissoria	Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di 3 (tre) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione. Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile, l'Assicuratore e l'Assicurato nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. Entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del secondo arbitro, gli arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli arbitri non si accordino sulla nomina del terzo arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.
5.11	Definizioni	I termini in corsivo e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel frontespizio di <i>Polizza</i> o nella sezione 3. <i>Definizioni:</i> Il significato dei termini in corsivo. I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente <i>Polizza</i> hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente <i>Polizza</i> sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.
5.12	Ambito di applicazione territoriale	La presente <i>Polizza</i> si applicherà a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata nei confronti di qualsiasi <i>Assicurato</i> nell'ambito territoriale indicato nel Punto 8 del frontespizio di <i>Polizza</i> laddove consentito dalla legge e fatta salva l' Esclusione 4.10 U.S.A./Canada .
5.13	Legge applicabile	La presente <i>Polizza</i> è regolamentata dalla legge italiana e recepisce quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016.
5.14	Foro competente	Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello del luogo dove ha sede il <i>Contraente</i> .

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



5.15 Clausola broker

Qualora la polizza sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito "Il Broker"), con la sottoscrizione della presente polizza, l'Assicurato prende atto e accetta quanto segue:

- 1) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting S.p.A... al Broker si considererà effettuata all'Assicurato;
- 2) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting S.p.A.. dal Broker si considererà effettuata dall'Assicurato;
- 3) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting S.p.A.. al Broker e/o all'Assicurato si considererà effettuata dagli Assicuratori;
- 4) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting S.p.A.. dal Broker e/o dall'Assicurato si considererà effettuata agli Assicuratori.

5.16 Sanzioni (Sanctions Clause)

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

L'Assicuratore non sarà pertanto tenuto a prestare copertura né sarà tenuto al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

6. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti

6.1 Stipulazione della copertura assicurativa

Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal *Contraente* o da qualsiasi *Assicurato* in vista della stipulazione della presente *Polizza*. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente *Polizza*.

6.2 Decadenza

Se l'Assicuratore acquisisce il diritto di annullare la presente *Polizza* dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'Assicuratore potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente *Polizza* escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a fatti o *Circostanze* che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

6.3 Atti compiuti dal *Contraente* per conto degli *Assicurati*

Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei *Premi*; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; (7) il ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.

7. Massimale e Franchigia

7.1 *Massimale*

Il *Massimale* indicato al Punto 5 del frontespizio di *Polizza* costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente *Polizza*. I sottolimiti e le *Estensioni* di copertura sono parte del *Massimale* e non in aggiunta ad esso. Il *Massimale* per il *Periodo di osservazione* è parte del *Massimale* per il *Periodo di validità della polizza* e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più *Assicurati* nella presente *Polizza* non aumenta l'esposizione totale dell'Assicuratore in base alla *Polizza*.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



7.2 Franchigia

L'Assicuratore risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia, che deve intendersi assoluta. La Franchigia, nella somma indicata al Punto 6 del frontespizio di Polizza, è a carico dell'Assicurato e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, c. 2, del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, l'Assicuratore anticiperà interamente la Franchigia a Terzi; gli Assicurati dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'Assicuratore gli importi da questi anticipati.

8. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle

8.1 Notifica di Richieste di risarcimento e Circostanze

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente Polizza, trasmettere, non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o del Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore mediante lettera raccomandata da inviarsi a Blue Underwriting Agency S.p.A. – Via San Vittore, 40 – 20123 Milano (MI) – PEC: blueunderwriting@legalmail.it, all'indirizzo indicato al Punto 12 del frontespizio di Polizza – informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi Circostanza della quale è venuto a conoscenza.

Il termine massimo per l'invio delle suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data

- i. in cui si è verificato il Sinistro stesso;
- ii. in cui l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 c.c.).

8.2 Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:

- i. al medesimo Atto o a più Atti collegati o continuati;
- ii. o ad Atti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente Polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti dal fatto.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare all'Assicuratore una Richiesta di risarcimento:

- i. in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata;
- ii. o in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto identico o correlato ad un altro Atto dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata;

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima Richiesta di risarcimento è stata notificata all'Assicuratore.

8.3 Circostanze

Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza o il Periodo di osservazione, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o Circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale Atto;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento;
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali Circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

8.4 Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base alla presente Polizza sapendo che tale comunicazione o Richiesta di risarcimento è in tutto o in parte

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: [xлinsurance@legalmail.it](mailto:xlinsurance@legalmail.it). Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette *Perdite pecuniarie* si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'*Assicuratore* avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il *Sinistro* o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'*Indennizzo* previsto dalla *Polizza* per le *Perdite pecuniarie* e tutti i *Premi* si intenderanno pienamente acquisiti dall'*Assicuratore* e non rimborsabili.

9. Gestione della difesa

9.1 Difesa	L' <i>Assicuratore</i> ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> , nominando legali e tecnici. L' <i>Assicuratore</i> ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una <i>Richiesta di risarcimento</i> , di versare all' <i>Assicurato</i> la residua parte di <i>Massimale</i> non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell' <i>Assicuratore</i> nei confronti dell' <i>Assicurato</i> in base alla presente <i>Polizza</i> , inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.
9.2 Anticipo dei costi	L' <i>Assicuratore</i> assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i <i>Costi di difesa</i> e le <i>Spese per il ripristino della reputazione</i> resi necessari a seguito di una <i>Richiesta di risarcimento</i> presentata contro l' <i>Assicurato</i> . L' <i>Assicuratore</i> , tuttavia, non assumerà alcun <i>Costo di difesa</i> o <i>Spesa per il ripristino della reputazione</i> nel caso in cui abbia rigettato il <i>Sinistro</i> .
9.3 Consenso dell' <i>Assicuratore</i>	È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun <i>Assicurato</i> ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli <i>Costi di difesa</i> e/o <i>Spese per il ripristino della reputazione</i> senza la preventiva autorizzazione scritta dell' <i>Assicuratore</i> . Saranno indennizzabili a titolo di <i>Danni</i> in base alla presente <i>Polizza</i> soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i <i>Costi di difesa</i> e/o le <i>Spese per il ripristino della reputazione</i> autorizzati per iscritto dall' <i>Assicuratore</i> , nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da <i>Richieste di risarcimento</i> contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente <i>Polizza</i> . L'autorizzazione dell' <i>Assicuratore</i> non può essere negata senza ragione, a condizione che all' <i>Assicuratore</i> sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente <i>Polizza</i> .
9.4 Consenso dell' <i>Assicurato</i>	L' <i>Assicuratore</i> potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> qualora la ritenga vantaggiosa per un <i>Assicurato</i> , previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell' <i>Assicurato</i> in questione. Qualora l' <i>Assicurato</i> non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell' <i>Assicuratore</i> per tutte le <i>Perdite pecuniarie</i> riferibili a tale <i>Richiesta di risarcimento</i> non potrà superare l'ammontare per il quale l' <i>Assicuratore</i> avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la <i>Richiesta di risarcimento</i> , sommato ai <i>Costi di difesa</i> e/o <i>Spese per il ripristino della reputazione</i> sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall' <i>Assicuratore</i> e al netto dell'eventuale scoperto e della <i>Franchigia</i> applicabile.
9.5 Cooperazione	Fermo quanto stabilito dagli artt. 1914 e 1917 c.c. quanto al riparto delle spese, l' <i>Assicurato</i> deve: (i) fornire all' <i>Assicuratore</i> ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire i <i>Danni</i> risarcibili e/o rimborsabili ai sensi della presente <i>Polizza</i> ; (iii) fornire all' <i>Assicuratore</i> le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali <i>Danni</i> o per determinare la responsabilità dell' <i>Assicuratore</i> in base alla presente <i>Polizza</i> .
9.6 Surrogazione	Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente <i>Polizza</i> in relazione a una <i>Richiesta di risarcimento</i> , l' <i>Assicuratore</i> si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell' <i>Assicurato</i> , indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l' <i>Assicurato</i> sia stato pienamente risarcito di tutti i <i>Danni</i> effettivamente subiti. L' <i>Assicuratore</i> avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell' <i>Assicurato</i> che, a tale fine, si impegna a fornire all' <i>Assicuratore</i> , entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e <i>Documenti</i> necessari. L' <i>Assicurato</i> non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



all'Indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Assicurato, tranne nel caso di una **Richiesta di risarcimento** che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del **Dipendente**.

9.7 Arbitrato

In caso di divergenza fra le parti sulla natura dell'Errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del Danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine al quale è iscritto l'Assicurato.
Ciascuna delle parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine al quale è iscritto l'Assicurato; il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo.
Ciascuna delle parti risponde delle spettanze del proprio arbitrio e della metà di quelle del terzo.
Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

LA SOCIETÀ

XL Insurance Company SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il *Contraente* dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli *Assicurati*, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:

- 1. Garanzie: Cosa copriamo**
 - *Azioni dolose/fraudolente del Dipendente*
 - *Dipendente*
 - *Documenti*
 - *Danni*
 - *Errore professionale*
 - *Periodo di Osservazione*
 - *Periodo di Retroattività*
 - *Terzi*
- 2. Definizioni: Il significato dei termini in corsivo - in particolare le definizioni di:**
 - *4.1 Antitrust*
 - *4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti*
 - *4.3 Esplosioni / emanazioni / radiazioni*
 - *4.4 Guerra/terrorismo*
 - *4.5 Inquinamento*
 - *4.6 Insolvenza*
 - *4.7 Mancata iscrizione all'albo*
 - *4.8 Muffa tossica e amianto*
 - *4.9 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse*
 - *4.10 U.S.A. / Canada*
 - *4.11 Titoli al portatore*
 - *4.12 Valore futuro/ rendimento*
 - *4.13 Enti pubblici/ Authority di regolamentazione*
 - *4.14 Rischio contrattuale puro*
 - *4.15 Danni a cose e persone*
 - *4.16 Attività professionale diversa*
- 3. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura**
- 4. Esclusioni:**
 - *5.1 Durata dell'Assicurazione*
 - *5.2 Inizio e termine della garanzia (principio claims made)*
 - *5.3 Rinuncia al recesso in caso di Sinistro*
 - *5.4 Diritto di recesso*
 - *5.5 Cessazione del rapporto assicurativo*
 - *5.6 Ripartizione del danno*
 - *5.7 Altre assicurazioni*
- 5. Disposizioni generali:**
 - *5.8 Cessione del contratto e modifiche*
 - *5.9 Aggravamento del rischio*
 - *5.10 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria*
 - *5.11 Definizioni*
 - *5.12 Ambito di applicazione territoriale*
 - *5.13 Legge applicabile*
 - *5.14 Foro Competente*
 - *5.15 Clausola Broker*
 - *5.16 Sanzioni (Sanctions Clause)*
- 6. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti**
 - *6.1 Stipulazione della copertura assicurativa*
 - *6.2 Decadenza*
 - *6.3 Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati*
- 7. Massimale e Franchigia**
 - *7.1 Massimale*
 - *7.2 Franchigia*
- 8. Richieste di risarcimento: come e quando notificare**
 - *8.1 Notifica di Richieste di risarcimento*
 - *8.2 Richieste di risarcimento correlate*
 - *8.3 Circostanze*
 - *8.4 Richieste di risarcimento fraudolente*
- 9. Gestione della difesa**
 - *9.1 Difesa*
 - *9.2 Anticipo dei costi*
 - *9.3 Consenso dell'Assicuratore*
 - *9.4 Consenso dell'Assicurato*
 - *9.5 Cooperazione*
 - *9.6 Surrogazione*
 - *9.7 Arbitrato*
- 10. Condizioni Aggiuntive**
 - *10.1 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)*

IL CONTRAENTE

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 6416861 Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



10. Condizioni Aggiuntive

10.1 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)

La garanzia prestata con la presente Sezione è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi durante il periodo di polizza.

1. RCT – CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni *Sinistro* di un importo pari al massimale di € 500.000,00 per *Sinistro* qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa per danni a terzi pari a € 250,00.

Nel caso in cui il massimale indicato al punto 5 del frontespizio risultasse inferiore a tale sottolimite, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.

Ferme le esclusioni di cui alla Sezione 4 di polizza – Rischi esclusi dall'Assicurazione – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:

- a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.

Dall'Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:

- a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



2. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n° 38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto 2 il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- ✓ INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni
- ✓ INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del *Sinistro*, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni *Sinistro* di un importo pari al massimale di € 500.000,00.

Nel caso in cui il massimale indicato al punto 5 del frontespizio risultasse inferiore a tale massimale, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.

Il massimale con il quale viene prestata la presente garanzia deve essere inteso come parte del massimale con il quale viene prestata la garanzia di cui al punto 1. RCT – CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO e non in aggiunta allo stesso.

Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali.

Precisazioni:

Novero dei terzi - Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Per prestatori di lavoro si intendono:

1. I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge.
2. I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lg. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni.
3. I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.

3. RIVALSA ISTITUTI E/O ENTI DI PREVEIDENZA E/O ASSISTENZA

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 6416861 Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



4. COMMITTENZA AUTO

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

LA SOCIETÀ

XL Insurance Company SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

V11_10.24



XL Insurance
blue
is underwriting

axaxl.com



XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)
Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

V11_10.24



MODULO DENUNCIA DI SINISTRO/CIRCOSTANZA

Gentile Assicurato,

in caso di sinistro/circostanza, allo scopo di facilitarLe la relativa denuncia e al fine di consentirci una corretta e rapida istruzione della posizione denunciata, La invitiamo a voler compilare il presente Modulo e inviarlo, unitamente alla documentazione indicata al punto 6, all'indirizzo e-mail:

blueunderwriting@legalmail.it

È inoltre possibile inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Blue Underwriting Agency S.p.A. - Ufficio Sinistri
Via San Vittore, 40 - 20123, Milano

Le chiediamo la gentilezza di voler compilare il presente Modulo in stampatello.

1) DATI E CONTATTI DELL'ASSICURATO

Nome e Cognome	
N. Polizza BLUE	
E-mail	
Telefono	

2) SINISTRO/CIRCOSTANZA

In data ____/____/_____, ho avuto conoscenza per la prima volta di:

- richiesta di risarcimento**
- procedimento legale (penale, civile, amministrativo)**
- circostanza**
- altro (specificare)**

3) DATI RELATIVI AL RECLAMANTE (se noti)

Cognome	
Nome	
Ragione Sociale	

Blue Underwriting Agency S.p.A. - Via San Vittore, 40 - 20123 Milano

Intermediario assicurativo autorizzato alla gestione dei sinistri in nome e per conto di XL Insurance Company SE

Telefono 02 43995054 Fax 02 43998464 - sinistri@blueunderwriting.com - www.blueunderwriting.com

Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v. – Registro Imprese/C.F./P.I. 07927930961 – REA Milano n. 1991628 - RUI A000431257



4) DANNI LAMENTATI DAL RECLAMANTE

--

5) EVENTUALI ULTERIORI POLIZZE IN CORSO

Copertura	Compagnia	Decorrenza/Scadenza	Massimale
RC Professionale			
Tutela legale			
D&O			

6) DOCUMENTI DA ALLEGARE

- | |
|---|
| ✓ Copia della richiesta di risarcimento/atti procedimento |
| ✓ Relazione dell'assicurato sui fatti oggetto di denuncia |
| ✓ Copia delle eventuali ulteriori polizze in corso |
| ✓ Copia della eventuale denuncia presentata ad ALTRO assicuratore |
| ✓ altro |

Nome e Cognome	
Luogo e Data	
Firma	

L'Assicurato prende atto che tutti i dati riportati e i documenti allegati al presente Modulo saranno acquisiti ai fini della gestione e/o liquidazione dei sinistri in esecuzione dei contratti conclusi nell'ambito dell'attività assicurativa esercitata da XL Insurance Company SE e saranno trattati conformemente alle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.



XL Insurance

Informativa sulla Privacy

La presente Informativa sulla Privacy descrive le modalità con cui XL Insurance Company SE, ("noi" o l'"**Assicuratore**") raccolgono e utilizzano i dati personali degli assicurati, dei soggetti che presentano richieste di indennizzo e di terzi ("tu") nel prestare i propri servizi di assicurazione e riassicurazione.

I dati forniti all'Assicuratore, unitamente alle informazioni mediche e di altra natura ottenute da te, o da terzi, che ti riguardino in relazione alla presente Informativa, saranno utilizzati dall'Assicuratore al fine di valutare la tua richiesta, l'attività assicurativa (compresa la procedura di sottoscrizione, amministrazione, gestione delle richieste di indennizzo, analisi dei dati assicurativi, riabilitazione e servizio di assistenza clienti) e per finalità di prevenzione e accertamento di casi di frode. Potremmo essere tenuti a raccogliere taluni dati personali che ti riguardino ai sensi di legge, o come conseguenza di qualsiasi rapporto contrattuale con te in essere. La mancata comunicazione di tali dati potrebbe impedire o ritardare l'adempimento di tali obblighi.

Per le finalità di cui sopra, l'Assicuratore condividerà i dati con società del gruppo e soggetti terzi quali assicuratori, riassicuratori, intermediari assicurativi e *service provider*. Tali parti potranno assumere il ruolo di titolare del trattamento dei tuoi dati personali. Poiché operiamo a livello internazionale, potremmo trasferire i tuoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo per tali finalità.

Hai taluni diritti rispetto ai tuoi dati personali, in conformità con quanto stabilito dalla normativa locale. Tali diritti comprendono la facoltà di richiedere l'accesso ai tuoi dati personali, il diritto di rettifica e cancellazione, la limitazione del trattamento e il diritto di opposizione, nonché ricevere i tuoi dati personali in formato elettronico leggibile e trasmetterli a terzi (diritto alla portabilità dei dati).

Per eventuali domande o questioni in merito alle modalità con cui vengono utilizzati i dati personali, ti invitiamo a contattare compliance@xlgroup.com.

Ci impegniamo a collaborare con te al fine di risolvere amichevolmente eventuali reclami o questioni in materia di privacy. Qualora, tuttavia tu ritenessi che non siamo stati in grado di fornire adeguata assistenza in merito, avrai il diritto di presentare un reclamo presso il *Garante per la protezione dei dati personali*.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei tuoi dati personali, ti invitiamo a consultare la versione completa dell'Informativa sulla Privacy all'indirizzo: <http://xlgroup.com/footer/privacy-and-cookies>.